



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento di Giurisprudenza

**Master di II livello in Diritto dell'Ambiente e Gestione del Territorio**

---

Federica Gueli

**La gestione illecita dei rifiuti: dalla discarica  
abusiva alla combustione illecita.  
Il territorio ibleo**

—————  
PROJECT WORK  
—————

Tutor didattico:  
Chiar.ma Prof.ssa Marisa Meli

---

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

## INDICE

Introduzione.....	1
-------------------	---

### CAPITOLO 1

#### ***LA GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI: IL QUADRO NORMATIVO***

1. Rifiuti: abbandono, deposito e discarica.....	3
2. La violazione del divieto di abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.....	7
3. Le fattispecie di reato nell'art. 256 T.U.A.....	9
4. Le attività di raccolta, trasporto recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.....	10

### CAPITOLO 2

#### ***LA DISCARICA ABUSIVA E LA COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI***

1. La realizzazione e la gestione di una discarica abusiva.....	16
2. La confisca nella discarica abusiva.....	20
3. La violazione del divieto di miscelazione.....	25
4. La combustione illecita di rifiuti.....	27

## CAPITOLO 3

### *IL TERRITORIO IBLEO: UNA NUOVA TERRA DEI FUOCHI?*

1. L'emergenza dell'abbandono rifiuti e delle discariche abusive in provincia di Ragusa.....	33
2. Vittoria: il fenomeno delle c.d. "fumarole".....	36
Considerazioni conclusive.....	39
Bibliografia.....	41

*«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione  
siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla  
terra»*

(H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung*, Frankfurt am Main,  
1979, trad. It., *Il principio di responsabilità*, Torino, 2009, p. 16)

## INTRODUZIONE

La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei più complessi problemi sociali del nostro tempo, la cui soluzione è necessaria per garantire la tutela alla salute umana e, in generale, all'intero ecosistema. Durante l'attività di stage da me svolta presso uno studio legale che si occupa di diritto ambientale, oggetto di attenta analisi sono stati i delitti di cui agli artt. 416 co. 1, 2 c.p., 423, 648, c.p., artt. 192, 256 e 256 bis del Decreto legislativo n. 152/2006.

Il presente lavoro, in virtù dell'approfondimento di tali condotte delittuose, si propone di analizzare le fasi di gestione e smaltimento illecito dei rifiuti, ponendo particolare attenzione ai fondamentali principi del diritto penale ambientale. A tal fine, l'elaborato si struttura in tre capitoli, ciascuno dei quali ha ad oggetto una precisa area tematica.

Il primo capitolo è dedicato all'esame della disciplina in materia di gestione dei rifiuti: si illustreranno, innanzitutto, le nozioni di abbandono, deposito e discarica, esaminando in primis il divieto previsto dall'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152/06 (T.U.A.), a norma del quale «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati», in secundis si approfondirà il sistema sanzionatorio previsto per la violazione del divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti. Seguirà, poi, un'attenta analisi di tutta una serie di operazioni volte a gestire il rifiuto (attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), riconducibili al genus dei reati di pericolo astratto.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e avere chiarito le differenze esistenti tra le nozioni di abbandono, deposito e discarica, nel secondo capitolo si approfondirà il dettato di cui al comma 3 dell'art. 256 del Decreto legislativo n. 152/2006 che disciplina l'ipotesi di reato di discarica abusiva, esaminando le ipotesi della relativa realizzazione e gestione. Ci si riferirà, quindi, anche alla specifica disciplina dettata in materia di confisca proprio nel reato di discarica abusiva. Infine, si esaminerà la fattispecie delittuosa di cui all'art. 256bis, di cui si rileveranno i profili di maggiore interesse, attraverso un costante riferimento ai principi di diritto penale vigenti in materia ambientale. Si esaminerà innanzitutto il fatto tipico di cui al primo comma; si passerà, dunque, al vaglio del secondo comma dell'art. 256bis il quale disciplina il regime sanzionatorio in caso di tentativo di combustione illecita di rifiuti; si esaminerà, in seguito, la disciplina delle circostanze aggravanti previste al terzo e quarto comma dell'art. 256bis, facendo riferimento alla responsabilità di posizione del titolare di impresa.

Nel terzo capitolo seguirà, infine, una panoramica sull'emergenza rifiuti nel territorio Ibleo. Si porrà l'accento sulla presenza nel territorio di numerose discariche abusive e inevitabile sarà,

quindi, il riferimento all'ecomafia: molteplici sono, infatti, in questo settore gli interessi economici della criminalità organizzata, la quale per questioni di mero profitto ha intrapreso la strada dell'insabbiamento dei rifiuti, *tombandoli* nei posti più improbabili e, di conseguenza, avvelenando aria e falde acquifere. In questo ambito si inquadreranno, pertanto, i roghi tossici (c.d. fumarole), che da decenni costituiscono una pratica diffusa nei pressi di quei siti deputati allo smaltimento illecito dei rifiuti.

L'obiettivo che si è tentato di raggiungere attiene alla ricostruzione di un sistema alla fonte di gestione illecita di rifiuti, rintracciando il piano normativo e sanzionatorio e, contestualmente, analizzando un sistema "parallelo", in antitesi al modello dell'economia circolare, che potrebbe essere denominato "dalla culla alla tomba tossica".

## CAPITOLO 1

### *LA GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI: IL QUADRO NORMATIVO*

#### **1. Rifiuti: abbandono, deposito e discarica**

L'art. 256 T.U.A. prevede come reato la violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, previsti dall'art. 192, commi 1 e 2, T.U.A.

Tali condotte, non essendo caratterizzate da continuità e comprendendo quantitativi limitati, differiscono da quella di gestione di discarica.

Per meglio comprendere tale distinzione, rilevante anche ai fini dell'applicazione del principio di correlazioni di cui all'art. 521 c.p.p., occorre partire dal concetto di discarica.

Il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 all'art. 2, lett. G), riprendendo l'omologo art. 2, lett. G) della direttiva 1999/31/CE, definisce la discarica come "l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

Per quanto attiene la discarica abusiva, questa è caratterizzata da uno o più tra i seguenti elementi, in presenza dei quali si ritiene configurata la condotta vietata<sup>1</sup>:

1. Accumulo, non occasionale e con carattere di definitività, di rifiuti in un'area determinata<sup>2</sup>.
2. Eterogeneità dell'ammasso dei materiali<sup>3</sup>;
3. Definitività del loro abbandono;

---

<sup>1</sup> Come affermato ex plurimis Cass. Pen, sez. III, n. 45145/2015, n. 48436/2017, n. 25548/2019, n. 847/2020, n. 25532/2021 e n. 31347/2021.

<sup>2</sup> In particolare, nella discarica abusiva la condotta o è abituale, tramite plurimi conferimenti di rifiuti in loco, o quando avviene in un'unica azione, è strutturata al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco senza che sia prevista una o più destinazioni conformi alla legge.

<sup>3</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 21029/2022, peraltro precisa che né l'eterogeneità né la natura pericolosa dei rifiuti, che configura una specifica aggravante, sono elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di discarica abusiva rilevandosi invece decisivi l'accumulo, più o meno sistematico, non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la definitività del loro abbandono, l'estensione dell'area occupata ed il degrado dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

4. Degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, del loro quantitativo e dello spazio occupato.

Può integrare il concetto di discarica abusiva anche la realizzazione di quei manufatti od opere finalizzate al funzionamento della stessa, come lo spianamento dell'area o l'apertura di accessi, funzionalmente destinate alla discarica stessa<sup>4</sup>. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, incrementando la capacità di smaltimento, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell'ambiente che la norma penale intende evitare<sup>5</sup>.

Si è precisato che il d.lgs. n. 36/2003 attraverso la nozione di discarica, ha stabilito un limite temporale prima inesistente, "sicchè, qualora un deposito temporaneo con tutti i requisiti richiesti, superi un anno non viene più qualificato come deposito incontrollato, ma come discarica, mentre, se non si è in presenza di un deposito temporaneo, perché effettuato dopo la raccolta o non nel luogo di produzione, qualora sia autorizzato, deve essere considerato stoccaggio, che deve essere distinto se finalizzato allo smaltimento oppure al recupero dei rifiuti, con ulteriore conseguenza che, decorso rispettivamente, un anno o tre dallo stoccaggio lo stesso deve essere considerato discarica. Infine, il deposito di rifiuti in modo irregolare, se effettuato nel luogo di produzione e prima della raccolta, si qualifica come deposito incontrollato, mentre, negli altri casi, come stoccaggio senza autorizzazione, sicchè, in entrambi i casi, superato il termine di un anno si è in presenza di una discarica, se il raggruppamento è finalizzato allo smaltimento dei rifiuti. Pertanto, pur essendo stabilito un uniforme regime sanzionatorio, è possibile operare una distinzione, già esistente nel vigore della pregressa normativa, tra deposito incontrollato e stoccaggio a seconda se il raggruppamento di rifiuti è effettuato nello stesso luogo di produzione e prima della raccolta in fase precedente alla gestione oppure in un luogo diverso ovvero successivamente alla raccolta<sup>67</sup>.

E' agevole come il requisito temporale trovi una precisa individuazione sia attraverso l'indicazione del limite di un anno oltre il quale il deposito temporaneo viene ad essere inquadrato nella nozione di discarica, sia nell'ambito della previsione delle attività escluse dalla nozione stessa. Inoltre, occorre sottolineare che per la configurabilità del reato di realizzazione e gestione di discarica non è necessario che l'accumulo sussista per almeno un anno, poiché il riferimento a suddetta durata è riferito al deposito temporaneo trasformatosi automaticamente in discarica se l'accumulo di rifiuti nel luogo di produzione si protrae oltre l'anno. Tuttavia, se l'accumulo si realizza in un tempo inferiore,

---

<sup>4</sup> come individuato dall'art. 2, co.1, lett. g) cit., nel concetto di discarica non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere edilizie realizzate per la collocazione e la gestione dei rifiuti e del sito.

<sup>5</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 18399/2017, n. 11568/2018 e n. 17387/2021.

<sup>6</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 2662/2004.

<sup>7</sup> Requisito temporale, presente nella definizione di cui all'art. 2, lett. g),cit.



deve escludersi la configurabilità della discarica in quanto ciò che rileva è la destinazione di un'area a ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la sua durata<sup>8</sup>.

Per quanto attiene l'abbandono di rifiuti, esso costituisce una fattispecie residuale rispetto a quelle di smaltimento, configurandosi nel caso di attività occasionali e per limitati quantitativi di rifiuti<sup>9</sup>.

In particolare, si è esclusa la configurabilità del reato di realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva:

1. Nel caso di abbandono di rifiuti connotato dall'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità;
2. Quando l'abbandono di rifiuti abbia avuto carattere occasionale ed abbia avuto per oggetto materiali in gran parte omogenei e non abbia cagionato un degrado dell'area, con la conseguenza che la condotta deve essere in tal caso sussunta nella diversa fattispecie dello smaltimento abusivo di rifiuti;

È chiaro che “è la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta, la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco”<sup>10</sup>.

Infine, per quanto riguarda il deposito incontrollato di rifiuti, in mancanza di una definizione normativa, la giurisprudenza ha progressivamente attribuito a tale concetto una propria autonomia rispetto all'abbandono ed alla immissione<sup>11</sup>. Si può parlare di deposito incontrollato quando si è in presenza di un deposito cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal T.U.A.

In sostanza il deposito incontrollato potrebbe essere definito come una sorta di dismissione in una determinata area di rifiuti, che sia prodromica allo smaltimento o al recupero e che dal punto di vista quantitativo e qualitativo sia superiore al semplice abbandono e non integri nemmeno la fattispecie di discarica abusiva.

---

<sup>8</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 32369/2014, n. 269/2015 e n. 3943/2015.

<sup>9</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 47501/2013 ha precisato che l'abbandono di rifiuti si distingue dall'attività di raccolta, poiché la volontà che sottende ad esso è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi completamente della cosa, mentre quella relativa alla raccolta è diretta a conservare i materiali per poter poi compiere sugli stessi una attività successiva, sia di riutilizzo o di smaltimento.

<sup>10</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 42719/2015. Conformi, ex plurimis, sez. III, n. 18399/2017, n. 25548/2019 e n. 847/2020.

<sup>11</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 44516/2019 definisce l'immissione come “il rilascio episodico di rifiuti (solidi o liquidi) in acque superficiali e sotterranee. Elemento distintivo specifico dell'immissione è il luogo di destinazione del rifiuto e le caratteristiche tipiche dell'azione di immetterlo nelle acque superficiali e che ne evidenzia la occasionalità, comune, quindi, all'abbandono”.

Caratteristiche principali del deposito incontrollato sono sia la provvisorietà e la precarietà delle condizioni di accumulo e rischio di pericolosità per l'ambiente sia la temporaneità dell'accumulo e le quantità non limitate<sup>12</sup>. Ciò che distingue il deposito incontrollato dall'ipotesi di reato di discarica abusiva è che nel primo caso, realizzato con plurime condotte di accumulo di rifiuti, assumono rilievo le dimensioni dell'area occupata e la quantità dei rifiuti depositati<sup>13</sup>.

Analizzando i due termini “deposito” e “incontrollato”, si possono comunque fare delle ricostruzioni che aiutano a comprendere meglio la natura della condotta. Infatti, nel Testo Unico ambientale si fa riferimento a tre diversi tipi di deposito:

- il deposito preliminare, che è una delle operazioni relative allo stoccaggio;
- la messa in riserva, che viene attuata nella fase di recupero;
- il deposito temporaneo.

I primi due tipi di deposito non possono avvenire in maniera “incontrollata”, in quanto si tratta di attività di gestione dei rifiuti che per essere realizzate necessitano di un'autorizzazione e sono pertanto sottoposte a controllo pubblico. Qualora quest'ultimo non avvenga, il reato rientra nella fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti prevista dal comma 1 dell'art. 256. Il deposito temporaneo, invece, consiste in una raccolta di rifiuti nella stessa area in cui questi sono prodotti e che avviene prima che vengano raccolti; qualora il deposito sia irregolare perché non rispetta le condizioni poste alla lettera “bb” dell'articolo 183, è necessario capire se possa essere integrata la fattispecie di deposito incontrollato oppure quella di gestione di rifiuti non autorizzata.

A tal proposito vi sono due teorie: la prima ritiene che il deposito temporaneo rappresenti una deroga alla gestione dei rifiuti e nel momento in cui vengono violate le regole su cui si basa questa tipologia di deposito, questo viene a essere qualificato come un'operazione di stoccaggio. In questo caso allora la condotta viene punita ai sensi del comma 1 dell'articolo 256, in quanto il deposito incontrollato ha un significato residuale e riguarda operazioni che non hanno nulla a che vedere con il deposito temporaneo, con lo smaltimento e con il recupero. L'altra teoria invece respinge questa ipotesi e sostiene che il deposito temporaneo, qualora sia irregolare, non può essere configurato in una diversa fattispecie come quella dello stoccaggio, e perciò deve essere applicato il comma 2 dell'articolo 256. La questione, tuttavia, non assume rilievo da un punto di vista meramente pratico, perché le pene previste per i reati del comma 1 dell'art. 256, sono le stesse che vengono applicate ai reati descritti nel secondo comma della medesima norma.

---

<sup>12</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 847/2020.

<sup>13</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 38676/2014 e n. 15575/2020.

Un'altra problematica che attiene a questo ambito è se i reati qui configurati debbano essere considerati istantanei o permanenti. Per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, suffragato anche da numerose pronunce delle corti, non da ultima la sentenza della Cassazione n. 29216/2018, è che questo sia un reato istantaneo con degli eventuali effetti permanenti sull'ambiente circostante; infatti, il reato si dovrebbe consumare al momento dell'abbandono, senza che ai fini della sua qualificazione abbia rilevanza il fatto che non vi sia stata rimozione dei rifiuti. Non è dunque perseguibile l'ipotesi dell'abbandono come reato permanente, in cui questo rappresenta una modalità di gestione dei rifiuti che si protrae fino a quando non vengono realizzate le successive attività di smaltimento o di recupero; piuttosto invece sarebbe necessario che chi giudica non sovrapponga alla condotta di abbandono, quella di mancata rimozione dei rifiuti<sup>14</sup>.

## **2. La violazione del divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti**

L'abbandono, il deposito incontrollato, ovvero l'immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione dei divieti di cui all'art. 192, commi 1 e 2, T.U.A., sono condotte previste come reato dall'art. 256, comma 2 se commesse dai titolari di imprese o dai responsabili di enti.

Il D. Lgs 152/06 dopo aver stabilito nell'art. 192 che “ l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ” (comma 1), precisa che “ fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 , chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate” (comma 3).

Vi è, quindi, quanto alle sanzioni, un rinvio espresso agli artt. 255 e 256: il primo, dopo aver “ fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2”, fissa, per “ chiunque, in violazioni delle disposizioni

---

<sup>14</sup> BRAY, Sulla configurabilità dell'abbandono dei rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato, 2015, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”, la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Il secondo, invece, stabilisce, al comma 2, che, se il fatto è commesso da titolari di imprese e responsabili di enti, si applica la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; ovvero la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Appare, quindi, evidente che ciò che conta, a livello formale, è la qualifica dell’autore dell’illecito, in quanto la normativa attribuisce, con ogni evidenza, “valenza maggiormente offensiva alla condotta di colui il quale operi nell’ambito di un’attività professionale”, e non come “privato cittadino”<sup>15</sup>. A questo proposito, tuttavia, se si analizza con attenzione la giurisprudenza della Suprema Corte, si nota che, in realtà, e giustamente, la distinzione deve essere effettuata con criteri non solo formali ma soprattutto sostanziali, in base a due elementi tra loro collegati: il primo attinente alla qualifica del soggetto e il secondo relativo, invece, alla natura e provenienza dei rifiuti abbandonati. In altri termini, la diversità delle sanzioni si giustifica in quanto l’abbandono di rifiuti domestici, tipici di una abitazione, effettuato da un privato preoccupa meno, per quantità e qualità, di un abbandono di rifiuti da lavorazione effettuato da un ente o una impresa, con tutte le variabili connesse.

Ed è pertanto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui, in questo quadro, anche la nozione di ente o di impresa deve essere valutata con criteri non solo formali ma sostanziali, facendo riferimento a “qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima”; con la conseguenza che “il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall’art. 256, comma secondo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto”<sup>16</sup>. Pertanto, “per quel che concerne il secondo comma dell’art. 256, il reato è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di

---

<sup>15</sup> Si è precisato che non è necessario che i materiali abbandonati provengano da attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, la cui abusiva effettuazione costituisce l’autonomo e diverso reato previsto dal comma primo dell’art. 256 T.U.A., collegato a quello di cui al comma secondo solo sotto il profilo sanzionatorio e non anche per la parte precettiva (Cass. Pen., sez. III, n. 35710/2004).

<sup>16</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 9544/2004, n. 22754/2010, n. 15405/2016, n. 24330/2016, n. 22451/2019, n. 28429/2021 e n. 29578/2021.

fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima. ”

Non è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, l'incidenza della condotta sulla integrità dell'ambiente, in quanto ad essere sanzionata è la violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, T.U.A.<sup>17</sup> Considerato che tale divieto non è limitato alle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, lo stesso si estende anche a quelle private non di uso pubblico<sup>18</sup>.

### **3. Le fattispecie di reato inserite nell'art. 256 T.U.A.**

L'articolo 256 del T.U.A., intitolato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, è quello che descrive le varie fattispecie relative alla gestione illecita dei rifiuti. Anche in questo caso la normativa prende spunto e ricalca fedelmente la precedente legislazione del decreto Ronchi del 1997, che all'articolo 51 disciplinava il medesimo argomento.

La disposizione attuale è divisa in 9 commi, che elencano le varie fattispecie illecite e le pene ad esse collegate, tutte però riconducibili ad un'unica e più generale condotta, che è quell'attività di amministrazione dei rifiuti, svolta o senza la presenza delle necessarie autorizzazioni o in violazione dei divieti posti dalla legge. Leggendo bene l'articolo 256 si può notare come forse la parola che caratterizza di più il testo della norma sia il lemma “gestione”; con tale termine si intende una fase successiva a quella di produzione del rifiuto, comprendente diverse operazioni utili per gestire al meglio il rifiuto come indicato anche nell'articolo 183 del T.U.A.

All'interno dell'articolo 256 vengono descritti diversi tipi di comportamenti e condotte che hanno a che fare con la gestione dei rifiuti, ma comunque tutti ugualmente illeciti. Il primo comma elenca tutta una serie di attività, dalla raccolta allo smaltimento, che vengono punite se effettuate in mancanza delle autorizzazioni previste. Il secondo comma è dedicato invece a tutti quei soggetti che abbandonano i rifiuti in modo incontrollato, mentre a seguire si trova un lungo comma dedicato a chi realizza una discarica abusiva. Nel quinto comma viene punita la miscelazione dei rifiuti attuata in

---

<sup>17</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 10927/2013.

<sup>18</sup> Il divieto di abbandono dei rifiuti, in Ambiente e Sviluppo, 1998.

violazione della legge, mentre al sesto comma vengono puniti coloro che realizzino un deposito temporaneo, nel luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi.

#### **4. Le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione**

Il primo comma dell'articolo 256 del T.U.A.<sup>19</sup> elenca tutta una serie di operazioni volte a gestire il rifiuto e che non possono avvenire senza i necessari atti amministrativi che regolano questa fase. Questo tipo di condotte sono riconducibili al *genus* dei reati di pericolo astratto, poiché il comportamento illecito non cagiona direttamente un danno all'ambiente, quanto bensì costituisce un ostacolo alle attività di controllo dell'autorità preposta<sup>20</sup>. È possibile osservare come le prime quattro attività enumerate nella norma, siano tutte già elencate e definite nel codice dell'ambiente, mentre il commercio e l'intermediazione non compaiono originariamente nel resto del decreto legislativo, ma vengono inserite successivamente con la modifica del T.U.A. ad opera del decreto legislativo 205/2010.

Detto questo per poter comprendere al meglio questo primo comma, è necessario effettuare un'analisi dei termini in esso contenuti; partendo dalla prima operazione si ha la raccolta dei rifiuti, che consiste nel collettare i rifiuti insieme per poi destinarli al trasporto<sup>21</sup>. Questa attività si compone di 3 distinte

---

<sup>19</sup> Art. 256, co. 1, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito [...]»

<sup>20</sup> COSTATO, PELLIZZER, Commentario breve al Codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), Padova, 2007, 677; D'AGOSTINO, SALOMONE, La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori, Padova, 2011, 260.

<sup>21</sup> Art. 183, co. 1, lett. "o", D. Lgs. n. 152 del 2006, «raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.»

parti, il prelievo, la cernita, cioè la loro selezione, ed il raggruppamento; come ha ben evidenziato una sentenza del 2016, queste sono tutte fasi che convergono verso un'unica direzione, il raggruppamento dei rifiuti per poi poter effettuare il trasporto<sup>22</sup>. Inoltre, la raccolta può variare le sue modalità a seconda del tipo di rifiuti che vengono presi in carico, ad esempio nel caso di rifiuti urbani raggruppati in frazioni merceologiche omogenee si parlerà di raccolta differenziata<sup>23</sup>, mentre nel caso di rifiuti pericolosi o speciali saranno utilizzate procedure più precauzionali.

Per quanto riguarda la seconda operazione, quella appunto del trasporto, essa è regolamentata in ampia parte dall'articolo 193 del T.U.A.; il trasporto consiste nel portare i rifiuti da un luogo all'altro; tuttavia, non è considerato trasporto il loro spostamento all'interno del medesimo sito di produzione, smaltimento o recupero. La movimentazione dei rifiuti deve avvenire, secondo il primo comma dell'articolo 193, in presenza di un necessario formulario che contiene vari dati, dalla quantità e tipologia dei rifiuti, al percorso, sino ai dati del produttore o detentore e del destinatario<sup>24</sup>. Nei commi successivi poi, vengono date disposizioni varie, come ad esempio la necessità dell'etichettatura e dell'imballaggio prevista al terzo punto, il format del formulario che viene disposto dal Ministero dell'ambiente, tutto ciò sempre nell'ottica della realizzazione di un trasporto che avvenga nel modo più controllato possibile. A quanto detto sopra, bisogna aggiungere che per svolgere le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è necessario essere registrati nell'albo Nazionale dei gestori ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 212 del T.U.A. al comma 5<sup>25</sup> e questo sia che nel caso di rifiuti pericolosi che non pericolosi.

Per quanto attiene il recupero, disciplinato all'articolo 183<sup>26</sup>, esso si sostanzia in varie attività, tutte volte a dare una nuova vita al rifiuto attraverso trattamenti di diverso tipo; la novità di questa

---

<sup>22</sup> Cass. Sez. III, 25/10/2016, n. 44900, Rifiuti. Concetto di raccolta, da [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), «[...]la condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi comprende "ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi.»

<sup>23</sup> PERNICE, MININNI, Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti: la nuova disciplina dopo il D. Lgs. 152/2006 e la sua riforma, Milano, 2008, 51 s, «la raccolta differenziata è la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con i contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati (art. 184, comma 1, lett. e, del D. Lgs. 152/2006).»

<sup>24</sup> Art. 193, co. 1, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione [...].»

<sup>25</sup> Art. 212, co. 5, D. Lgs. n. 152 del 2006, «L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi [...].»

<sup>26</sup> Art. 183, co. 1, lett "t", D. Lgs. n. 152 del 2006, «recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti stati utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o dell'economia

disciplina è che le operazioni che vengono indicate all' Allegato C attinenti al recupero, vengono meglio specificate nel suddetto articolo. In particolare, in questo campo vanno evidenziate due pratiche assai importanti, il riutilizzo<sup>27</sup> ed il riciclaggio<sup>28</sup> dei rifiuti, che rispetto alle altre devono essere applicate in via prioritaria ed assumono anche una loro autonomia giuridica<sup>29</sup>: per quanto riguarda la prima essa si sostanzia nel reimpiego di un prodotto che non è un rifiuto in un ciclo produttivo, mentre il riciclaggio è una trasformazione del rifiuto in un nuovo bene attraverso operazioni varie.

C'è poi lo smaltimento, anche questo normato all'articolo 183<sup>30</sup>, che consiste in un insieme di attività volte a togliere il rifiuto dal normale percorso di raccolta per eliminarlo definitivamente, lo smaltimento, come indicato anche nel codice dell'ambiente, solitamente è la fase conclusiva del percorso di gestione dei rifiuti<sup>31</sup>.

Infine, ci sono le pratiche del commercio e dell'intermediazione che, come detto prima, originariamente non ricevono una definizione all'interno del Testo Unico ambientale e per questo inizialmente vengono liberamente interpretate dalla giurisprudenza. L'opinione dominante è che il soggetto che commerci o funga da intermediario sia colui che non ha un possesso o una detenzione diretta del rifiuto, ma che acquisti i rifiuti per commercializzarli, oppure nel caso dell'intermediario si adoperi per mettere in contatto il produttore con altri soggetti che abbiano l'intenzione di smaltire o recuperare il rifiuto. Nel 2010 infine, con il decreto legislativo numero 205 che ha innovato il TUA,

---

in generale. L'allegato C della parte quarta de presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.»

<sup>27</sup> Art. 183, co. 1, lett. "r", D. Lgs. N. 152 del 2006, «riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.»

<sup>28</sup> Art. 183, co. 1, lett. "u", D. Lgs. N. 152 del 2006, «riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini [...].»

<sup>29</sup> Art. 179, co. 6, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.»

<sup>30</sup> Art. 183, co. 1, lett. "z", D. Lgs. n. 152 del 2006, «smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte quarta del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.»

<sup>31</sup> Art. 181, co. 1, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio; [...] c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali.»



vengono inserite nell'articolo 183 anche le definizioni di commerciante<sup>32</sup> ed intermediario<sup>33</sup>, che ricalcano quanto previsto dalla giurisprudenza.

Passando ad esaminare il resto dell'articolo, si può notare come l'elemento oggettivo della norma sia costituito dai rifiuti, che a seconda che siano pericolosi o non pericolosi sono sottoposti ad un regime sanzionatorio differente, più oneroso nel caso dei primi<sup>34</sup>. Infatti, nel caso dei rifiuti pericolosi la pena comprende sia l'ammenda che l'arresto, mentre nel caso dei rifiuti non pericolosi l'utilizzo della congiunzione "o", fa capire che le due pene vengono comminate alternativamente.

Il soggetto che compie l'azione è "chiunque", ma negli anni questa espressione avente un carattere forse un po' vago inizia a suscitare perplessità, tanto che la Corte di Cassazione è costretta ad intervenire; nella sentenza del 25 gennaio 2019 la Corte respinge un ricorso in cui si evidenzia l'occasionalità della condotta di illecita gestione dei rifiuti messa in atto e si avanza l'ipotesi che siano da perseguire solo quei comportamenti che rivelino un'organizzazione di tipo imprenditoriale nello svolgimento delle attività di gestione. La Cassazione si focalizza perciò sul termine "chiunque" per affermare che per integrare la fattispecie del reato non serve la qualifica soggettiva di chi lo abbia commesso, potendo questi essere anche un semplice detentore e non per forza un imprenditore, bensì rileva la concreta attività eseguita<sup>35</sup>.

Venendo adesso alle condotte che integrano la fattispecie delittuosa, si noti come queste si sostanzino nello svolgere le attività sopra analizzate ed elencate nella prima parte dell'articolo 256 T.U.A., in mancanza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, a seconda dei diversi casi. Questi atti sono provvedimenti dell'autorità amministrativa che servono al legislatore per verificare ed impedire che la gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, avvenga senza l'osservanza degli standard

---

<sup>32</sup> Art. 183, co. 1, lett. "i", D. Lgs. N. 152 del 2006, «commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.»

<sup>33</sup> Art. 183, co. 1, lett. "l", D. Lgs. N. 152 del 2006, «intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.»

<sup>34</sup> Art. 256, co. 1, D. Lgs. n. 152 del 2006, «[...] è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»

<sup>35</sup> Corte di Cass., Sez. penale III, 25/01/2019, n. 2575, da [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), «il pronome indefinito "chiunque" contenuto nella fattispecie di cui all'art. 256, comma1, d. lgs., fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al "detentore", senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti – non espressamente richiesti – di imprenditorialità e/o professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta.»

e delle regole imposte dalle competenti autorità tecniche al fine di tutelare l'ambiente da operazioni che se non eseguite correttamente possono rappresentare un pericolo.

La questione che si pone in questo caso attiene alla natura che tali provvedimenti assumono; infatti, a tal proposito due sono gli orientamenti: chi li considera una causa di giustificazione e chi crede invece che siano elementi costitutivi del fatto tipico. Secondo la prima tesi le autorizzazioni sostanzialmente servono per legittimare un'azione che è implicitamente illecita perché comunque suscettibile di comportare danno al territorio; tale teoria non è però facilmente sostenibile e si è preferito considerare questi titoli abilitativi come elementi insiti del fatto tipico, utili per capire qual è il comportamento vietato.

Un altro quesito di non facile soluzione, è se basti la sola presenza dell'atto per escludere che vi sia un reato, o sia necessario che il giudice esamini la legittimità dell'atto stesso. In questo caso il problema si innesta su di una questione precedente e più ampia rispetto a quella delle autorizzazioni ambientali; infatti, si tratta di un vero e proprio tema focale della legislazione italiana, ovverosia se il giudice penale, e quindi giudice ordinario, possa sindacare o meno un atto amministrativo.

Questa analisi necessita di comprendere in primo luogo la sentenza Giordano della Corte di Cassazione del 1987, la quale stabilisce dei principi inerenti a questa tematica<sup>36</sup>. Innanzitutto, il giudice penale, secondo gli articoli 4 e 5 dell'Allegato E alla legge numero 2248 del 1865, può disapplicare gli atti amministrativi che siano illegittimi e che comportino una lesione di diritti soggettivi, e può utilizzare questo strumento anche nel caso di provvedimenti ampliativi dei diritti del soggetto, a patto che l'illegittimità non sia uno degli elementi costitutivi del reato.

Per quanto riguarda l'ambito dei rifiuti vero e proprio, la Cassazione interviene nel 2006 con la sentenza numero 13676, nella quale si afferma sostanzialmente che il giudice penale deve sindacare gli atti amministrativi relativi alla materia ambientale, poiché questi sono comunque considerati presupposto o elemento costitutivo del reato, ma nel caso in cui egli accerti la loro illegittimità non può disapplicarli; questa teoria però è in contrasto con il testo dell'articolo 256 del TUA, in cui non sono presenti le parole "abusivamente" o "illecitamente", che costituirebbero la base normativa tramite la quale il giudice potrebbe controllare gli atti amministrativi ambientali<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Corte di Cassazione, sezioni unite penali, 31/01/1987, [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it), «Ne consegue, pertanto, che la normativa in questione non può trovare applicazione per quegli atti amministrativi che, lungi dal comportare lesione di *un diritto* soggettivo, rimuovono, invece, un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazioni) o addirittura li costituiscono (concessioni).»

<sup>37</sup> NITTI, *Le indagini in materia di reati ambientali. Accertamento dei reati ambientali e atto amministrativo*, 2010 da [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it); RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 148 s.

Per concludere, analizzando il momento consumativo del reato, si può osservare che questo assume diverse connotazioni a seconda delle condotte considerate. Nei casi di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni, si considera il reato iniziato dal momento in cui tale operazione risulti attuata per la prima volta, ed infatti basta che l'attività venga eseguita anche solo una volta, non serve che vi siano una pluralità di atti, per integrare la fattispecie criminosa. Invece per le condotte di recupero e smaltimento si è in presenza di un reato di tipo permanente, perché il fatto si concretizza quando viene compiuta una delle attività indicate agli Allegati B e C del decreto 152/2006 in assenza di uno dei necessari atti amministrativi; per intendersi i reati permanenti sono quelli costituiti da più condotte reiterate nel tempo che però vengono considerate come un singolo reato<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup>, 685 s, esempi di attività indicate negli Allegati B e C, sono le discariche, l'incenerimento, il deposito permanente e altri per quanto riguarda lo smaltimento, e ricicli e rigenerazione di materiali vari per quanto riguarda il recupero.

## CAPITOLO 2

### *LA DISCARICA ABUSIVA E LA COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI*

#### **1. La realizzazione e la gestione di una discarica abusiva**

Il comma 3 dell'articolo 256 del TUA, disciplina l'ipotesi di reato della discarica abusiva, che si sostanzia nella realizzazione o nella gestione di una discarica senza le necessarie autorizzazioni<sup>39</sup>.

Anche in questo caso, come al primo comma del medesimo articolo, viene punito un comportamento posto in essere in assenza di un permesso amministrativo, tuttavia la differenza sta nel carattere di specialità che il legislatore ha voluto conferire a questa norma, che descrive una fattispecie criminosa ben precisa, a cui sono collegate anche sanzioni più pesanti rispetto a quelle previste per la gestione abusiva dei rifiuti. Altra differenza, sta nel fatto che il primo comma dell'articolo 256 cita attività come la raccolta, il recupero, lo smaltimento e altre, che sono comunque descritte all'interno del Testo Unico Ambientale, mentre la discarica non possiede una propria chiara definizione. Nonostante ciò esiste una nozione di discarica, rintracciabile nel decreto legislativo numero 36 del gennaio 2003, il quale applica la direttiva CE numero 31 del 1999 sulle discariche di rifiuti<sup>40</sup>. Secondo questa definizione la discarica è una zona sul cui suolo vengono lasciati i rifiuti, zona che può essere anche quella di produzione degli stessi, i quali poi dovranno essere smaltiti; inoltre può assumere la qualifica di discarica, anche un deposito temporaneo che duri per più di un anno. Questa teoria fornisce una descrizione più chiara di ciò che si intende per discarica, tuttavia ciò non basta, perché sembra

---

<sup>39</sup> Art. 256, co. 3, D. Lgs. n. 152 del 2006, "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito [...]."

<sup>40</sup> Art. 2, co. 1, lett. "g", D. Lgs. n. 36 del 2003, «discarica: un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.»

legiferare solo in tema di luoghi che sono destinati e autorizzati a ricevere i rifiuti, ma nella realtà molto spesso le discariche abusive vengono create mediante un accumulo incontrollato di materiali, su di un'area che non è nemmeno deputata ad accoglierli <sup>41</sup>.

Questa situazione emerge chiaramente anche da una sentenza della Cassazione del 2018 che considera la semplice condotta di accumulo di rifiuti bastevole per configurare la fattispecie di discarica abusiva<sup>42</sup>. Sempre nella medesima pronuncia, si possono vedere enunciati quei criteri che la giurisprudenza ha elaborato nel corso degli anni, riuscendo così a creare un concetto di discarica più organico e dettagliato.

Abbiamo visto che con il termine discarica suole intendersi un insieme di condotte di accumulo di rifiuti abituali e ripetute, che nel tempo hanno acquisito un carattere di definitività, in contrapposizione all'occasionalità della condotta di abbandono. I rifiuti abbandonati devono inoltre essere di tipo eterogeneo e cagionare uno stato di degrado dell'ambiente su cui o in cui sono lasciati<sup>43</sup>. Tuttavia, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, può altresì integrare la fattispecie criminosa in esame, anche il comportamento di chi ponga in essere un unico grande conferimento di rifiuti, la cui quantità sia da tale da poter considerare l'area dove gli stessi sono lasciati, alla stregua di una discarica. Le condotte che vengono punite al terzo comma dell'articolo 256 sono quella della realizzazione e quella della gestione di discarica abusiva. La realizzazione deve essere esercitata senza autorizzazione e consiste innanzitutto nella scelta di una zona per approntare la discarica ed inoltre in tutte quelle operazioni utili per allestirla, come ad esempio la creazione di un recinto, l'apertura degli ingressi, lo spianamento del terreno e così via. Anche la gestione, per poter essere configurata come un illecito, deve essere posta in essere in mancanza di una autorizzazione, tuttavia questa è una fase successiva alla realizzazione della discarica. La gestione consiste nella creazione di

---

<sup>41</sup> D'AGOSTINO, SALOMONE, *La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011, 293 s.

<sup>42</sup> Cass., Sez. III, 20/04/2018, n.39339, Rifiuti. Caratteristiche della discarica abusiva, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), «E risulta del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, perché tali attività sono proprie di discariche correttamente autorizzate, ma non costituiscono elementi indispensabili per ritenere l'esistenza di una discarica abusiva, ben potendo l'autore del reato – come succede nella maggioranza dei casi – limitarsi a realizzare l'accumulo dei rifiuti.»

<sup>43</sup> Corte Cass., Sez. III, 20/04/2018, n.39339, Rifiuti. Caratteristiche della discarica abusiva, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), «[...] emerge che la Corte d'Appello non si è limitata a valorizzare l'eterogeneità dei rifiuti, ma ha anche evidenziato l'entità del materiale rinvenuto e le notevoli dimensioni dell'area interessata dall'accumulo in via definitiva. Così argomentando, ha correttamente applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato.»

una struttura di persone e mezzi, avente un grado di organizzazione più o meno elevato, volta a far funzionare la discarica e che può essere messa in atto sia da colui che ha effettuato la realizzazione sia da un soggetto diverso<sup>44</sup>. Per quanto riguarda i due tipi di condotte, l'opinione prevalente è che queste possano configurarsi soltanto in maniera commissiva; tale concezione viene sostenuta già nel 1994 con l'importante sentenza Zaccarelli, emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite e viene poi ripresa in numerose altre pronunce della Cassazione, non da ultimo nel caso Boccabella del 2006<sup>45</sup>. Di sicuro per la realizzazione di una discarica non è configurabile un comportamento omissivo, perché questa per poter essere creata necessita di una serie di attività basate sul presupposto dell'agire. Venendo all'ipotesi della gestione invece, il discorso è diverso, in quanto parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono integrabile la fattispecie anche mediante una condotta omissiva, cioè mantenendo la discarica creata da altri. In tale caso ciò che può creare più problemi è determinare se vi sia la corresponsabilità anche del soggetto che abbia acquistato o abbia la disponibilità di un terreno, dove sia stata realizzata una discarica da parte di altri<sup>46</sup>.

Per quanto riguarda la natura della fattispecie di realizzazione e gestione di discarica abusiva, la giurisprudenza è d'accordo nel ritenerla un reato di tipo permanente come è stato deciso anche nella sentenza Zaccarelli, pronunciata dalla Cassazione a sezioni unite nel 1994. Negli anni successivi la Corte di Cassazione mediante altre decisioni, ha confermato questo orientamento, stabilendo che la realizzazione della discarica cessa con l'ultimazione delle attività necessarie per il suo allestimento, rendendo dunque gli effetti permanenti come nel reato di costruzione abusiva, con il quale è stata fatta un'analogia.

---

<sup>44</sup> COSTATO, PELLIZZER, *Commentario breve al Codice dell'ambiente (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*, Padova, 2007, 696 ss; D'AGOSTINO, SALOMONE, *La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011, 294 ss.

<sup>45</sup> Corte Cass., Sez. III, 8/06/2006, n. 31401, Rifiuti. Gestione di discarica abusiva, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), «[...] secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione hanno natura di reati che possono realizzarsi soltanto in forma "commissiva", sicché non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva [...]»

<sup>46</sup> Tra gli anni Novanta del secolo scorso ed i primi anni duemila, ci sono state alcune sentenze che hanno sostenuto questa teoria, come ad esempio una pronuncia del 2003, in cui due fratelli imprenditori presentavano un ricorso in Cassazione poiché condannati entrambi per il reato di discarica abusiva, avendo uno dei due concesso in comodato alla sorella l'area utilizzata per smaltire i rifiuti dell'azienda di famiglia. In questo caso i giudici decidevano di accogliere una nozione ampia di discarica abusiva, che ricomprendesse anche quei casi in cui i rifiuti venivano mantenuti passivamente dal nuovo proprietario.

Anche la gestione è considerata un reato permanente, perlomeno fino a quando la struttura creata per condurre la discarica rimane esistente e attiva; inizialmente si è ritenuto che la permanenza del reato cessasse con l'apporto dell'ultimo conferimento in discarica. Tuttavia, questa ipotesi non può essere perseguita, perché il concetto di "gestione" presente nel Testo Unico Ambientale dovrebbe essere inteso in senso ampio, infatti da un lato c'è l'articolo 183, che nella descrizione della gestione dispone che questa comprenda anche le operazioni di controllo attuabili dopo la chiusura della discarica<sup>47</sup>; dall'altro lato l'art. 182<sup>48</sup> dispone che le attività di smaltimento in discarica debbano seguire la disciplina dettata dal decreto legislativo 36/2003, che è lo stesso che dà la definizione di discarica. Nello specifico il decreto in questione, all'articolo 8, fornisce i requisiti che dovrebbe avere l'autorizzazione della discarica, tra i quali spicca il piano di gestione post-operativa, comprendente i controlli che verranno effettuati dopo la chiusura della stessa<sup>49</sup>. Dunque, la giurisprudenza con il tempo, è giunta ad affermare che anche la fase di controllo e vigilanza, posteriore alla chiusura dell'impianto, possa essere ricompresa nel concetto di gestione, stabilendo così che in mancanza della gestione post-operativa venga integrato ugualmente il reato di discarica abusiva contenuto al terzo comma dell'articolo 256<sup>50</sup>. La conseguenza di tutto ciò, è lo slittamento del dies a quo della prescrizione e dunque la permanenza del reato cessa quando termina l'antigiuridicità della situazione, perché si è ottenuta l'autorizzazione o sono stati rimossi i rifiuti ovvero è intervenuta la bonifica della discarica, o ancora perché vi è una sentenza di primo grado.

Proseguendo nell'analisi della fattispecie bisogna osservare che il reato di discarica abusiva è un reato comune, può infatti essere commesso da chiunque e può essere realizzato sia in maniera dolosa che colposa, avendo una natura contravvenzionale. Con particolare riguardo alla condotta colposa, questa, come evidenziato dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 2013, può avere luogo quando il

---

<sup>47</sup> Art. 183, co. 1, lett. "n", D. Lgs. n. 152 del 2006, «gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento [...]»

<sup>48</sup> Art. 182, co. 5, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.»

<sup>49</sup> Art. 8, co. 1, lett. "h", D.lgs. n. 36 del 2003, «La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica, [...] deve altresì contenere almeno i seguenti dati informazioni: il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura.»

<sup>50</sup> Corte Cass., Sez. III, 26/09/2016, n. 39781, Rifiuti. Termine di prescrizione del reato, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), «in tema di discarica, il mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza della stessa, anche dopo la cessazione dei conferimenti, [...] è parte costitutiva del reato di gestione di discarica ambientale[...] pertanto, ai fini dell'integrazione del reato di gestione di discarica non autorizzata, rientrano nella nozione di gestione anche la fase post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale.»

gestore della discarica, attuando un comportamento negligente o incauto, non osservi i precetti contenuti nell'autorizzazione, disfacendosi quindi di rifiuti che non gli è concesso smaltire<sup>51</sup>.

Venendo alle sanzioni comminate in questo terzo comma, il meccanismo è in parte analogo a quello previsto al primo comma; infatti, anche qui il reato è punito con le pene dell'arresto e dell'ammenda, che sono però calibrate su di un fatto avente un maggior disvalore penale e quindi sono più gravi. Inoltre, anche in questo caso vi è una differenza sanzionatoria, con pene più alte, a seconda che nella discarica siano smaltiti solo rifiuti non pericolosi o anche in parte rifiuti pericolosi, concretizzandosi così anche in questo caso due distinte cornici edittali.

## **2. La confisca nella discarica abusiva**

Nel caso della discarica abusiva l'articolo 256 del TUA prevede che all'emissione della sentenza di condanna o di quella successiva ad un eventuale patteggiamento, consegua la confisca dell'area adibita discarica di proprietà dell'autore del reato o di un suo compartecipe, che deve avvenire dopo che lo stato dei luoghi sia ripristinato oppure bonificato. A causa dell'utilizzo del termine "consegue", inizialmente è stata messa in dubbio l'obbligatorietà della confisca, perché si sosteneva che se il legislatore avesse veramente voluto configurare un reale obbligo di confisca lo avrebbe previsto espressamente, come nel caso dell'articolo 259 secondo comma che dispone la confisca del mezzo di trasporto nell'ipotesi di traffico illecito di rifiuti. Tuttavia, anche in questa situazione è intervenuta la giurisprudenza che ha stabilito come la confisca debba sempre conseguire alla sentenza di condanna o al patteggiamento.

L'art. 256, comma 3, T.U.A. prevede che alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area<sup>52</sup> sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di

---

<sup>51</sup> Corte Cass., Sez. III, 23/01/2013, n. 3430, Rifiuti. Discarica abusiva ed elemento soggettivo del reato, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), «ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica è sufficiente la colpa, consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti.»

<sup>52</sup> La confisca dell'area è una misura di sicurezza obbligatoria (Cass. Pen., sez. III, n. 21640/2001), con la conseguenza che la stessa costituisce un atto dovuto per il giudice, da disporsi in caso di patteggiamento anche se la confisca stessa non ha formato oggetto di pattuizione tra le parti. Ai fini della adozione del provvedimento di confisca dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica abusiva, la proprietà del suolo da parte dell'autore o del compartecipe del reato deve essere provata dall'accusa (sez. III, n. 12349/2005).



proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi<sup>53</sup>.

Dalla salvezza di tali obblighi consegue che la confisca è applicabile anche se il sito è stato bonificato, in quanto la confisca è obbligatoria e prescinde dall'essersi verificato o meno un danno ecologico. Di conseguenza, neppure in sede cautelare la bonifica rileva, poiché tale circostanza, sebbene possa eventualmente comportare il venire meno delle esigenze di cautela (art. 321, comma 1, c.p.p.) non ha alcun rilievo per le ipotesi di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p.<sup>54</sup>

Quest'ultima annotazione è stata censurata in dottrina<sup>55</sup> sul rilievo che le operazioni di bonifica o ripristino non differiscono da quelle che si pongono in essere ex art. 452-undecies, comma 4, c.p., con il risultato di non applicare la confisca, donde il dubbio che la normativa presenti profili di legittimità costituzionale per irragionevolezza. La giurisprudenza ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di irragionevolezza della scelta legislativa di non estendere alle violazioni ex art. 256 T.U.A. il suddetto regime di favore dell'art. 452-undecies, comma 4, c.p., in particolare valorizzando, quale contro bilanciamento, il peculiare sistema estintivo della contravvenzione ex art. 318-bis T.U.A.

La finalità ripristinatoria-riparatoria cui tende la previsione premiale dell'art. 452-undecies, comma 4, c.p. ben potrebbe riferirsi anche alla minor grave lesione ambientale derivante dalla contravvenzione ove si siano perfezionati bonifica o ripristino; né la diversità di trattamento sembra a sufficienza essere controbilanciata dalla previsione per le sole contravvenzioni del meccanismo estintivo ex art. 318-bis T.U.A. Il sistema di estinzione delle contravvenzioni ambientali tramite l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'organo di controllo viene individuato come la risposta, tipica ed esclusiva, che l'ordinamento offre a chi intenda svolgere attività riparatorie, soluzione questa ad ampio spettro specie a seguito della recente affermazione della giurisprudenza secondo cui il meccanismo estintivo è praticabile “tanto rispetto alle condotte esaurite, per tali dovendosi intendere

---

<sup>53</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 30133/2017 registra che a differenza della natura obbligatoria della confisca ex art. 256, comma 3, T.U.A., quella praticabile per il reato di cui al comma 2 della stessa norma è l'ordinaria confisca facoltativa ex art. 240 c.p., sottolineando che per l'ablazione dei beni serviti o destinate a commettere il reato, non basta tale utilizzazione, ma occorre motivare le ragioni per cui si ritiene di dover disporre la confisca (nella stessa prospettiva, sez. III, n. 2522/2022)

<sup>54</sup> Secondo Cass. Pen., sez. III, n. 6564/2009, l'art. 256, comma 3, nel fare salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi è esplicito “nel precisare che la confisca è applicabile anche se il sito è stato bonificato per cui tale circostanza (che fa venire meno le esigenze di cautela di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1) non ha rilievo per le ipotesi del comma 2 dell'articolo” (Cass. Pen., sez. III, n. 17387/2021).

<sup>55</sup> PAONE, Confisca obbligatoria per contravvenzioni ambientali: dubbi di costituzionalità, in *Ambiente e Sviluppo*, 2020, XI, 873. In precedenza, LOSENGO, Confisca, recupero e ripristino. Parte II: bonifiche e ripristino, in RUGA RIVA, *La legge sugli eco reati due anni dopo*, Torino, 2017, aveva auspicato una novella normativa che superasse la non applicabilità della clausola di non confiscabilità ai reati ambientali del T.U.A., una realtà ritenuta grandemente limitativa del valore premiale dell'art. 452-undecies, comma 4, c.p. “che rischierebbe di vanificarne la portata nei casi in cui, come spesso potrà avvenire, si troveranno in abbinata contestazione dei nuovi reati e di quelli del d.lgs. n. 152/2006”.

quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per le quali risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore, tanto con riferimento alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso<sup>56</sup>” La prospettazione di detto dubbio appare inoltre compatibile con una giurisprudenza della Corte costituzionale orientata ad ampliare lo spettro del sindacato di ragionevolezza (sent. n. 222/2018 su art. 216, ultimo comma, legge fall., e sent. n. 42/2019 su art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990).

Secondo l'orientamento prevalente, la confisca ex artt. 256, comma 3, e 259 T.U.A. non può essere disposta in sede di decreto penale, avendo essa una funzione sanzionatoria aggiuntiva, rispetto alla quale, “è razionale pensare che il Legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena e imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del Legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia”.

L'esplicita previsione di obbligatorietà (che attribuisce alla confisca in questione una duplice funzione, preventiva e sanzionatoria<sup>57</sup>), va limitata alle cose tassativamente previste e non può estendersi alle altre, pure utilizzate per la commissione del reato (quali gli immobili diversi dall'area interessata dalla gestione abusiva della discarica, i capannoni, gli uffici, i depositi dei mezzi, i mezzi stessi, come betoniere, escavatori e simili), ferma restando la possibilità di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p.<sup>58</sup>.

Va sottolineato come il Legislatore si sia fatto carico della posizione dell'eventuale terzo proprietario dell'area su cui venga realizzata la discarica, escludendo la possibilità di confisca a prescindere dalla compartecipazione dello stesso nell'illecito.

L'esclusione della confisca nell'ipotesi in cui il terzo proprietario dell'area su cui la discarica abusiva è stata realizzata non sia complice dell'illecito, si collega al principio generale sancito dall'art. 192 T.U.A. che, in tema di abbandono dei rifiuti, prevede il coinvolgimento sotto il duplice profilo sia sanzionatorio che patrimoniale (obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi), non soltanto del responsabile

---

<sup>56</sup> Cass. Pen. Sez. III, n. 36405/2019.

<sup>57</sup> Come precisato da Cass. Pen., sez. un., n. 9/1999: “le confische speciali si caratterizzano, rispetto a quella generale regolata dall'art. 240 c.p., per l'accentuazione sia della finalità general-preventiva sia di quella sanzionatoria, per l'obbligatorietà della misura e per l'ampliamento dell'oggetto, costituito anche da beni privi di un rapporto di diretta derivazione causale dal delitto”.

<sup>58</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 6542/2021 definisce con precisione i limiti della confisca obbligatoria in caso di commissione del reato di discarica abusiva, escludendone la praticabilità con riferimento alla condanna per i reati di cui al comma 1 dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006.

dell'illecito, ma anche del proprietario e/o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa<sup>59</sup>.

Si è ripetutamente affermato che non ricorre l'ipotesi di estraneità nel caso in cui il bene sia di proprietà di una persona giuridica in cui il reo abbia poteri di rappresentanza o amministrazione. Ed infatti, poiché in tal caso la misura di sicurezza della confisca, che ha carattere non punitivo bensì cautelare, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo ad esse, in forza del principio di rappresentanza, essere riferiti gli stati soggettivi dei rappresentanti, con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa<sup>60</sup>. La società può far valere la sua estraneità rispetto al reato commesso dal legale rappresentante. A tal fine, la persona giuridica proprietaria del bene confiscato va citata in giudizio ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies disp. att. c.p.p. e, qualora sia rimasta estranea al processo, può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell'esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l'estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti<sup>61</sup>.

In ossequio alle previsioni dell'art. 256, comma 3, deve ritenersi, in caso di comproprietà dell'area occupata da discarica abusiva, i comproprietari sono soggetti a confisca solo se tutti corresponsabili dell'illecito. Infatti, non può “applicarsi la misura di sicurezza, ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura intrinsecamente criminosa<sup>62</sup>”.

Ciò peraltro non preclude la possibilità di disporre la confisca “pro-quota” nei confronti del comproprietario colpevole, in quanto “la restituzione dell'intero bene ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della ratio della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato. Pertanto, affinché il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la confisca dell'area deve essere disposta nei confronti della quota ideale di spettanza del reo, e la quota di spettanza dell'estraneo potrà essere a questi restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre, demandandosi alla fase esecutiva l'individuazione concreta di tali quote<sup>63</sup>” ben potendo il terzo proprietario estraneo al

---

<sup>59</sup> In ogni caso la confisca deve ritenersi obbligatoria e non facoltativa, considerata la formula usata dal Legislatore (“alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca”), come precisato da Cass. Pen., sez. III, n. 21640/2001).

<sup>60</sup> Principi affermati da Cass. Pen., sez. VI, n. 2643/2000; sez. III, n. 299/2004, n. 44426/2004 e n. 21120/2007.

<sup>61</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 8350/2019, in tema di lottizzazione abusiva e di confisca ad essa relativa.

<sup>62</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 6441/2006, n. 2477/2008 e n. 22236/2010.

<sup>63</sup> La soluzione è stata per la prima volta individuata da Cass. Pen., sez. III n. 2477/2008.

reato promuovere incidente di esecuzione per ottenere la restituzione della quota indivisa, ovvero rimanere in comproprietà indivisa con lo Stato, ferma restando la possibilità di interloquire sulla confisca fin dalla fase di cognizione in base all'art. 104 disp. att. c.p.p. comma 1-quinquies (secondo cui “nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo”) norma che costituisce l'ulteriore conferma della piena sottoponibilità a sequestro prima e poi a confisca di beni in comproprietà indivisa.

Per concludere, abbiamo visto che nella parte finale dell'articolo 256 terzo comma vengono disposti la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto che abbia commesso il reato, attività che devono avvenire prima della confisca dell'area da parte dello Stato. Entrambe queste operazioni servono per poter dare una risposta concreta al danno causato all'ambiente dalla discarica abusiva; la bonifica sostanzialmente è un insieme di azioni volte al risanamento del terreno, mentre il ripristino è un'azione a più ampio raggio, volto a riportare l'ecosistema alle condizioni in cui si presentava prima della commissione del reato<sup>64</sup>.

Una questione dibattuta riguardo a queste due misure è quella in merito alla loro natura, infatti si discute se siano sanzioni accessorie aventi natura amministrativa ma irrogate dal giudice penale, oppure possano essere qualificate come risarcimenti. A tal proposito una sentenza della Corte di Cassazione nel 2011 ha stabilito che il ripristino debba essere considerato come un risarcimento per il danno cagionato all'ambiente basandosi innanzitutto su una pronuncia della stessa corte del 2002, nella quale si sosteneva la tesi del ripristino relativo alla tutela delle bellezze naturali inteso come vera e propria sanzione penale e non avente perciò carattere di accessorietà. Tuttavia, queste considerazioni non sono in generale accettate dal resto del mondo giuridico, che continua a considerare bonifica e ripristino come sanzioni amministrative applicate dal giudice penale e dunque sanzioni accessorie, le quali non vengono applicate in caso di proscioglimento.

---

<sup>64</sup> PAONE, *Natura dell'ordine di bonifica e ripristino delle discariche abusive (nota a Cass. pen. n. 18815/2011)*, 2011, [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it), 1020.

### 3. La violazione del divieto di miscelazione

Nel quinto comma dell'articolo 256 del Testo Unico Ambientale<sup>65</sup>, è disciplinata e punita una condotta particolare, quella della miscelazione dei rifiuti effettuata in mancanza dell'osservazione delle prescrizioni fornite dall'articolo 187 del TUA. La fattispecie in esame è un reato comune, perché può essere commesso da "chiunque" e si concretizza quando non vengono rispettati alcune proibizioni contenute al primo comma dell'articolo 187: nello specifico il divieto di mescolare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse, il divieto di mescolare rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi e quello riguardante la diluizione delle sostanze pericolose<sup>66</sup>. Tuttavia, le miscelazioni vietate previste dal comma 1 possono essere autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, purché siano rispettate alcune determinate condizioni; prima di tutto le operazioni di miscelazione devono essere svolte da enti o imprese autorizzate e devono rispettare i precetti contenuti nel quarto comma dell'articolo 177 TUA, evitando di cagionare un accrescimento delle conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente<sup>67</sup>. Esaminando meglio il comma 1 dell'articolo 187 TUA, si può notare come questo vieti solo alcuni tipi di miscelazione, tant'è che al comma 3-bis del medesimo articolo, le miscelazioni non vietate, ossia quelle fra rifiuti pericolosi appartenenti alla stessa categoria e quelle fra rifiuti non pericolosi, sono consentite senza la necessità di avere un'autorizzazione<sup>68</sup>. La norma in questione, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con una sentenza del 2017, pronunciata su un ricorso presentato dalla Regione Lombardia. Nel caso di specie la Regione in questione impugnava l'articolo 49 della legge 221/2015, che prevedeva l'inserimento del discusso comma 3-bis all'interno dell'articolo 187 e faceva ricorso alla Corte Costituzionale, sostenendo che la legge in discussione violasse innanzitutto gli articoli 11 e 117 della costituzione, relativamente alla Direttiva CE 98/2008;

---

<sup>65</sup> Art. 256, co. 5, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).»

<sup>66</sup> Art. 187, co. 1, D. Lgs. n. 152 del 2006, «E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.»

<sup>67</sup> Art. 187, co. 2, D. Lgs. n. 152 del 2006, « In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un' impresa che ha ottenuto un' autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).»

<sup>68</sup> Art. 187, co. 3-bis, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.»

inoltre secondo l'ente ricorrente sarebbe risultato violato dallo Stato, anche l'articolo 118 costituzionale, relativamente all'inosservanza del principio di sussidiarietà inerente le funzioni amministrative delle autorità competenti, in questo caso la Regione. La norma comunitaria era una direttiva quadro sui rifiuti e all'articolo 23 prevedeva che gli impianti o le imprese che effettuassero il trattamento dei rifiuti debbano essere forniti dell'autorizzazione per svolgere le relative operazioni<sup>69</sup>. La sentenza in esame, compiendo un cammino a ritroso, giungeva ad evidenziare che la miscelazione dei rifiuti facesse parte, insieme al recupero ed allo smaltimento, di quelle attività di trattamento dei rifiuti, che erano indicate nell'Allegato II della direttiva<sup>70</sup>. Da ciò secondo la Corte, discendeva che l'articolo 49 della legge 221/2015 dovesse essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, sia perché in contrasto con la disciplina della Direttiva CE 98/2008, sia perché indirettamente violava le competenze regionali sancite dalla Costituzione, obbligando la Regione ad eseguire la miscelazione dei rifiuti senza autorizzazione<sup>71</sup>.

Proseguendo nell'analisi del comma quinto dell'articolo 256 e dell'articolo 187 T.U.A., si può notare come queste norme, pur legiferando in tema di miscelazione dei rifiuti, non contengano una nozione di miscelazione. La questione tuttavia è stata risolta dalla giurisprudenza, con una pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, la quale ha enucleato il concetto di miscelazione a partire dall'applicazione in via analogica dell'articolo 2 n. 3 del regolamento CE 1013/2006<sup>72</sup>; nello specifico per miscelazione si intendono tutte quelle attività che mischiano rifiuti con differenti codici identificativi, creando così un composto che non è possibile identificare mediante i suddetti codici e dunque indistinguibile. Nel novero delle pratiche di miscelazione dei rifiuti è compresa anche la loro diluizione, una condotta che non era prevista dall'articolo 187 originario e che è stata aggiunta con la legge 221/2015 che ha riformato diversi articoli del Testo Unico ambientale. La diluizione può aversi

---

<sup>69</sup> Art. 23, co. 1, Direttiva CE n. 98 del 2008, «Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.»

<sup>70</sup> PAONE, *La miscelazione dei rifiuti dopo la sentenza della Consulta* (Nota a Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 75), in *Rivista Ambiente & sviluppo*, 2017, 434.

<sup>71</sup> Corte Cost. 12/04/2017, n. 75, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), «L'articolo 49 della legge n. 221 del 2015, invece, liberalizzando le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità [...] e quella fra rifiuti non pericolosi, si pone in contrasto con l'art. 23, paragrafo 1, della direttiva [...]. Nel caso di specie la violazione dell'art. 23 della citata direttiva si traduce in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali.»

<sup>72</sup> Corte Cass., Sez. III, 8/05/2009, n. 19333, [www.ambienteditto.it](http://www.ambienteditto.it), «[...] la miscelazione potrebbe essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.»

in due ipotesi: il caso classico è la miscelazione di due rifiuti già allo stato liquido, ma vi è anche un'altra possibilità, ossia che dell'acqua venga aggiunta a delle sostanze pericolose<sup>73</sup>.

Per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio, l'articolo 256 del T.U.A. dispone che qualora vi sia un'attività non consentita di miscelazione dei rifiuti, si debbano applicare le pene dell'arresto e dell'ammenda, stabilite al comma 1, lettera "b" del medesimo articolo per la gestione abusiva dei rifiuti pericolosi. La cornice edittale qui definita non sarebbe però completa se non si facesse riferimento anche al combinato disposto riguardante gli articoli 187 e 255 del TUA; il primo, infatti, nel suo terzo comma, prevede che il soggetto che si ponga in contrasto con il comma 1 della medesima norma, il quale vieta determinati tipi di miscelazione, debba concorrere a sue spese alla separazione dei rifiuti miscelati, laddove questi siano realizzabili da un punto di vista materiale ed economico<sup>74</sup>. Inoltre, qualora la separazione dei rifiuti miscelati non sia avvenuta, l'autore del reato può essere punito con l'arresto non inferiore ad un anno, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 255 T.U.A.<sup>75</sup>

#### **4. La combustione illecita di rifiuti**

La combustione illecita di rifiuti è prevista dall'art. 256-bis del T.U.A., ivi inserito dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 136/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2014 e poi modificato, quanto al comma 6, dall'art. 14 del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014. La norma include due ipotesi di reato (alle quali non è applicabile il ravvedimento operoso previsto dall'art. 452-decies c.p.). La prima è prevista dal comma 1, primo periodo, per il quale: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in

---

<sup>73</sup> D'AGOSTINO, SALOMONE, *La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori*, 2011, 311.

<sup>74</sup> Art. 187, co. 3, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.»

<sup>75</sup> Art. 255, co. 3, D. Lgs. n. 152 del 2006, «Chiunque [...] non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.»

maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni». In relazione a tale reato è previsto l'aumento di pena:

- qualora sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi (secondo periodo del comma 1);
- quando il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata (comma 3);
- se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La seconda ipotesi di reato è prevista dal comma 2 dell'art. 256-bis, per il quale: «le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti».

Per quanto riguarda il delitto di cui al comma 1, va evidenziata la distinzione sia dal reato di incendio (art. 423 c.p.), in quanto non è richiesto un evento di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone<sup>76</sup>, sia dal reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), in quanto, in tal caso, pur essendo prevista la medesima condotta di appiccare il fuoco, è anche richiesto che dal fatto sorga il pericolo di un incendio, condizione assente nell'art. 256-bis.

Per la configurabilità del reato in esame, quindi, è sufficiente « la presa delle fiamme sui rifiuti, indipendentemente dalla propagazione del fenomeno (anche solo potenziale) » e lo stesso sussiste « anche nel caso di un rogo individuale, circoscritto e senza alcuna possibilità di diffusione nello spazio.», con la conseguenza che trattasi « di reato di pericolo presunto: la pericolosità è ritenuta dal Legislatore immanente la condotta stessa, senza apprezzabili spazi di emarginazione di una prova contraria, e senza l'individuazione di un quantitativo minimo di rifiuto interessato nella condotta quale indice minimo di offensività »<sup>77</sup>. Si tratta, quindi, di un reato di pericolo astratto e di condotta, per cui ai fini dell'integrazione della fattispecie penale è sufficiente appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniere incontrollata (da tale condotta deriva il pericolo concreto per l'ambiente), mentre non è necessario dimostrare di avere arrecato un danno all'ambiente o messo in pericolo la pubblica incolumità<sup>78</sup>.

La "logica conseguenza" della identificazione del delitto come reato di pericolo e dello scopo della norma di impedire che siano bruciati dei rifiuti, è « l'estensione della condotta penalmente sanzionata

---

<sup>76</sup> Cass. Pen., sez. I, N. 4417/2009.

<sup>77</sup> ALBERICO, Il nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti", in Dir. Pen. Cont., 17 febbraio 2014.

<sup>78</sup> Cass. Pen., sez. III n. 52610/2017 e n. 16346/2021.



non soltanto all'azione materiale di appiccare il fuoco, bensì pure al mantenimento del fuoco originariamente acceso, se l'incendio riguarda rifiuti abbandonati », essendo « di assoluta evidenza che il pericolo persista in parallelo alla prosecuzione dell'incendio medesimo, e quindi che la sua alimentazione concorra a integrare il reato »<sup>79</sup>.

Non sembra condivisibile la tesi che distingue tra la combustione di rifiuti pericolosi, che configura un reato di pericolo astratto « essendo evidente che, in tal caso, tale condotta è sufficiente di per sé a rappresentare una minaccia per l'ambiente » ed i casi diversi, in cui il pericolo richiesto è concreto « essendo necessario appurare se, da tale evento, sia messa a repentaglio la zona circostante»<sup>80</sup>, in quanto tale distinzione è assente nella norma e l'aggravamento di pena nel caso di combustione dei rifiuti pericolosi si limita a qualificare come più elevata, in tal caso, l'intensità del pericolo, senza mutare la natura della fattispecie criminosa. Resta, peraltro, ferma l'applicabilità dei reati di cui agli artt. 423 e 424 c.p., qualora ne ricorrano i presupposti.

Dall'uso del verbo "appicca" si evince che la condotta consiste nel dare fuoco ai rifiuti, il che presuppone la volontà di infiammarli<sup>81</sup>, fermo restando che il reato di combustione illecita di rifiuti è a dolo generico, e si realizza con la combustione consapevole ad opera di qualcuno di materiali costituenti rifiuti<sup>82</sup>. Oggetto materiale della condotta sono tutte le tipologie di rifiuto, compresi quelli urbani, propri o altrui, salva la speciale disciplina di cui al comma 6 per i rifiuti vegetali.

Il rifiuto costituisce un elemento normativo della fattispecie ed essendo il reato punito solo titolo di dolo, è necessaria, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza sia della natura di rifiuto della cosa oggetto di combustione, sia «della sua peculiare e illegittima collocazione» (stessa consapevolezza è necessaria per la natura pericolosa dei rifiuti). Deve, poi, trattarsi di rifiuti «abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata».

Si pongono, allora, due questioni:

- la prima, di natura pratica, riguarda la prova della consapevolezza che, all'interno di aree autorizzate, il rifiuto sia stato abbandonato o depositato in modo incontrollato, nonché il livello di esigibilità dei controlli da parte dell'autore del fatto;

---

<sup>79</sup> Cass. Pen., sez. II, n. 24302/2022.

<sup>80</sup> D'ELISIIS, *Il delitto di combustione illecita di rifiuti, in lexambiente.it*, 10 gennaio 2014.

<sup>81</sup> La natura dolosa del reato è pacifica. Cfr. ALBERICO, Il nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti", cit.; D'ELISIIS, Il delitto di combustione illecita di rifiuti, cit.; RUGA RIVA, IL decreto "Terra dei fuochi": un commento a caldo, cit.; SCARCELLA, Campania sì, Campania no, la terra dei fuochi...: dal decreto alla legge di conversione, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, IV, 257; VERGINE, Tanto tuonò... che piovve! a proposito dell'art. 3, d.l. n. 136/2013, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, I, 7; relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/02/2014, cit.

<sup>82</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 15273/2020.

- la seconda riguarda il dubbio, espresso da taluni, se la limitazione della condotta ai rifiuti «abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata» sia del tutto irragionevole, in quanto, « se l'agente appiccasse fuoco a rifiuti, anche pericolosi, ma ordinatamente stoccati in un'area autorizzata, la condotta non sarebbe penalmente rilevante ai sensi della nuova norma. Come non sarebbe penalmente rilevante ai sensi del citato art. 256-bis, la combustione dei rifiuti conferiti a una discarica, autorizzata o meno nel caso non rileva, essendo, per dottrina e giurisprudenza costanti, situazione diversa quella ricondotta al deposito incontrollato e all'abbandono, da quella ricondotta alla discarica»<sup>83</sup>.

Dubbio superato dalla giurisprudenza, che, sulla base del principio di tassatività della legge penale, ha affermato che oggetto del reato di combustione illecita di rifiuti sono i soli «rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato», mentre «non possono esservi compresi rifiuti oggetto di gestione autorizzata o comunque lecita». Fuori da questa ipotesi (o fuori dalle deroghe previste in certi casi per il materiale vegetale) l'incenerimento a terra è una forma di gestione rifiuti che va autorizzata. In mancanza di autorizzazione può configurarsi la contravvenzione di smaltimento non autorizzato ex art. 256, comma 1, T.U.A.

Per quanto riguarda l'aggravamento di pena (reclusione da tre a sei anni) nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, si discute se si sia in presenza di una fattispecie autonoma di reato o di una circostanza aggravante, anche se tale dubbio sembrerebbe stato sciolto dal Legislatore scegliendo la formula della circostanza aggravante.

La seconda aggravante è prevista dal comma 3, prima parte, per il quale «la pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata». La formula fa riferimento a qualsiasi attività imprenditoriale, sia formalmente istituita, che operante di fatto, anche illegalmente o clandestinamente.

L'aggravante, poi, «dimostra, "a contrario", che il reato-base ben può essere commesso da un privato ed anche con un solo atto di abbandono o deposito incontrollato funzionale alla combustione». Il riferimento ad attività organizzata pone la questione del rapporto tra il reato di combustione illecita aggravato e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il rapporto va risolto in termini di concorso, in quanto, anche se la combustione illecita realizza un fenomeno di smaltimento non consentito, tale da imprimere alla condotta quel carattere di abusività richiesto dall'art. 452-quaterdecies c.p., quest'ultimo fa riferimento ad ingenti quantitativi di rifiuti e richiede l'ingiustizia del profitto, elementi, invece, mancanti nel reato di cui all'art. 256-bis.

---

<sup>83</sup> VERGINE, Tanto tuonò...che piovve! A proposito dell'art. 3, d.l. n. 136/2013, cit. La stessa questione è posta da ALBERICO, Il nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti", cit., RUGA RIVA, Il decreto "Terra dei fuochi" un commento a caldo, cit. e PAONE, Bruciare i rifiuti è reato, ma sulla carta!, in *lexambiente.it*, 16 gennaio 2014.

Il comma 3 prevede, poi, che «il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa».

L'ultima parte del terzo comma prevede che «ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». La norma potrebbe far pensare che il delitto di combustione illecita di rifiuti sia incluso tra i reati presupposto, stante la presenza di due elementi comuni al d.lgs. n. 231/2001, l'uno (la sanzione) espressamente richiamato e l'altro (il criterio di imputazione per omessa vigilanza da parte del titolare dell'impresa) omologo a quello previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) e considerato che la combustione illecita di rifiuti costituisce, comunque, una ipotesi di gestione non autorizzata (ipotesi di reato prevista dal comma 1 dell'art. 256 T.U.A ed inclusa tra i reati presupposto). Tuttavia, la mancata espressa inclusione nell'elenco di cui all'art. 25-undecies ed il principio di tassatività delle sanzioni (ex d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 2 e 9) portano ad escludere tale soluzione, pur in presenza dei predetti indici sintomatici.

La terza aggravante è prevista dal comma 4: «la pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Ai fini della configurabilità dell'aggravante, la conoscenza della dichiarazione di stato di emergenza si presume, essendo deliberata con d.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non può essere invocata la buona fede.

Piuttosto, va individuato il rapporto con l'art. 6 del d.l. n. 172/2008, che punisce, per le condotte poste in essere nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, alla lettera a) chiunque «incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri » ed alla lettera b) « i titolari di imprese ed i responsabili di enti che (...) incendiano i rifiuti ».

Le due fattispecie devono ritenersi assorbite dal reato di combustione illecita dei rifiuti aggravato ai sensi del comma 4 dell'art. 256-bis, che punisce l'appiccamento del fuoco ai rifiuti, senza che sia necessario che lo stesso assuma le caratteristiche dell'incendio, in tal modo anticipando la tutela, con pena più grave, rispetto ai due reati previsti dalla legislazione emergenziale.

L'ultimo periodo del comma 1 prevede, infine che «il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica». La norma non prevede espressamente che il giudice penale possa ordinare il ripristino, ma la soluzione affermativa, come anche per altre ipotesi analoghe, sembra ricavabile dal

sistema. In ogni caso, l'inosservanza dell'obbligo integra il delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p.

Il comma 5 prevede, poi, due ipotesi di confisca obbligatoria:

- 1- La prima riguardante i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, che sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, «salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato ».
- 2- La seconda ipotesi di confisca, che consegue alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. riguarda «l'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi»<sup>84</sup>.

Si ripropongono, su entrambi i versanti le stesse questioni relative alla confisca dei mezzi di trasporto in caso di traffico illecito di rifiuti e dell'area adibita a discarica abusiva.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi di reato prevista dall'art. 256-bis T.U.A., il comma 2, estende le pene previste dal comma 1 a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La S.C. ha, affermato che «la combustione non autorizzata, quale modalità di smaltimento dei rifiuti dolosamente perseguita all'esito dell'attività di raccolta, trasporto e spedizione, qualifica le corrispondenti condotte previste dagli artt. 256 e 259, facendole assurgere a fattispecie autonoma di reato, ancorché a tali fasi di gestione del rifiuto, prodromiche alla combustione, non segua la combustione stessa». La qualificazione del reato previsto dall'art. 256-bis, comma 2, T.U.A. come fattispecie autonoma rispetto al delitto di combustione illecita di cui al comma 1, comporta la possibilità di concorso tra le due ipotesi e contrasta la possibilità di considerare lo stesso alla stregua di un tentativo incompiuto di combustione illecita, con pena aggravata rispetto a quella prevista in via ordinaria dall'art. 56 c.p. Non occorre che l'evento della combustione si realizzi, né è richiesto venga posto in essere dallo stesso autore della fattispecie in discorso, ma che, nell'intenzione del reo, deve rappresentarsi come probabile concreto sviluppo della sua azione criminosa.

---

<sup>84</sup> Relazione al Massimario della Corte di Cassazione n. III/02/2014.

## CAPITOLO 3

### ***IL TERRITORIO IBLEO: UNA NUOVA TERRA DEI FUOCHI?***

#### **1. L'emergenza dell'abbandono rifiuti e delle discariche abusive in provincia di Ragusa**

*“Discariche abusive, tonnellate di rifiuti nascosti sotto le dune di sabbia: si ipotizza il disastro ambientale”*. Sulla costa tra Marina di Acate e Scoglitti, nel ragusano, il Nucleo di polizia marittima ambientale e difesa costiera della Capitaneria di porto di Pozzallo ha rinvenuto una discarica abusiva celata sotto dune di sabbia alte fino a cinque metri. I materiali provenivano probabilmente dalle lavorazioni di serricoltura: sono quintali di plastica di vario genere ma anche elettrodomestici, porzioni di barche dismesse, vasi e pali in cemento<sup>85</sup>.



<sup>85</sup> La nuova ecologia. 22 gennaio 2022. Immagine: Capitaneria di Porto Pozzallo.

*“Ragusa, individuata discarica abusiva”*

RAGUSA – 11 agosto 2022: è stata individuata a Ragusa, tra le serre di contrada Randello, un’area di circa 3.000 mq adibita a smaltimento di rifiuti speciali.

L’area di smaltimento è stata notata grazie a un drone, utilizzato dalla Polizia Provinciale di Ragusa, nell’ambito dei controlli disposti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica.

È stato accertato che all’interno di uno scavo di grandi dimensioni, ricavato direttamente sul terreno agricolo, erano illegalmente depositate e ammassate varie tipologie di rifiuti provenienti per la quasi totalità dal ciclo di lavorazione agricola delle serre, tra cui: rottami di polietilene dismesso, scarti di tessuto vegetale – piante di ortaggi coltivati in serra -, materiali di plastica, pneumatici dismessi, materiali inerti da demolizione e costruzione, imballaggi di plastica e rifiuti urbani, per un totale stimato di circa 200 metri cubi, in parte interrati grazie all’ausilio di mezzi meccanici e compattati con materiale inerte<sup>86</sup>.



Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in provincia di Ragusa è aumentato drasticamente e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono rilasciati in ambienti urbani o

<sup>86</sup> newsicilia.it 11 agosto 2022. Immagine: Polizia Provinciale Ragusa.

rurali e le aree in cui avvengono questi abbandoni diventano a lungo andare dei ricettacoli di rifiuti con tendenziale carattere di sistematicità e definitività, trasformandosi di fatto in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e pericolo di inquinamento dell'area interessata. Tale problematica si presenta di estrema complessità in quanto si manifesta quale sintomo ultimo e più evidente di vere e proprie attività illecite a carattere imprenditoriale che si celano a monte e che conducono all'atto dell'abbandono dei rifiuti su suolo pubblico o privato. Infatti, ad abbandonare i rifiuti spesso sono piccole imprese che operano nel sommerso e che, quindi, poi non conferiscono nelle discariche o nei centri di stoccaggio o di recupero autorizzati, alimentando così una filiera di illegalità.

Nelle cronache locali, da anni ormai, si possono leggere i più vari episodi di abbandono di rifiuti connessi all'esercizio di attività illecite. Si tratta spesso di soggetti privati che ritirano gli scarti di produzione presso varie ditte locali, utilizzando per il trasporto il proprio automezzo privato, per poi gettarli nelle aree rurali o, addirittura, come nel caso menzionato, sotto dune di sabbia. Tutto ciò, chiaramente, avvenendo dietro un cospicuo compenso che garantisce al produttore il ritiro dei rifiuti che invece di essere smaltiti correttamente, vengono più semplicemente abbandonati. In linea di massima, le violazioni più frequentemente rilevate connesse a tali attività illecite sono quelle di cui all'articolo 192, divieto di abbandono, ed all'articolo 256, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Altra questione rilevante che caratterizza il territorio Ibleo, è sicuramente quella relativa all'attività principalmente svolta: la serricoltura, un modello di produzione agricola avanzato, capace di produrre ortofrutta di alta qualità. Nel tempo, infatti, ampliando la capacità produttiva, tale attività è diventata sempre più energivora, necessitando di maggiori quantitativi di acqua e aumentando lo sfruttamento di suolo e, contestualmente, incrementando l'utilizzo di materiali quali plastica, polistirolo e ferro, destinati a diventare rifiuti. A questi ultimi si aggiunge la c.d. "fratta", ossia gli sterpi delle piante dei prodotti ortofrutticoli, un rifiuto vegetale che solitamente viene ammassato sul terreno. Tuttavia, i rifiuti serricoli molto spesso costituirebbero un business per le organizzazioni criminali<sup>87</sup> ovvero verrebbero utilizzati di fatto quale carburante principale per alimentare le c.d. fumarole.

---

<sup>87</sup> Operazioni "Ghost Trash" e "Plastic free" condotte dalla D.D.A. di Catania. Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella regione siciliana, XVII legislatura.

## 2. Vittoria: il fenomeno delle c.d. “fumarole”

*“Mega discarica abusiva scoperta a Vittoria con rifiuti nocivi e inquinanti”.*

VITTORIA – 28 febbraio 2020: nella discarica, grazie anche al supporto di personale specializzato dell’Arpa di Ragusa, sono stati trovati cumuli di rifiuti di varia tipologia, in gran parte accatastati e pronti per essere successivamente incendiati al pari degli altri capannelli già dati alle fiamme e avvistati dai militari intervenuti. In particolare, scarti di demolizione edilizia (sanitari, mattoni, pezzi di cemento, materiali bituminosi e residui di mobili ed arredi vari), rifiuti ingombranti (frigoriferi e parti di carrozzeria di automobili), centinaia di pneumatici fuori uso abbandonati, nonché altri rifiuti riconducibili a rifiuti solidi urbani (scarti di imballaggi alimentari, vetro e plastiche varie), quindi tutti prodotti altamente inquinanti e pericolosi. La notevole massa di rifiuti era abbandonata sul suolo non impermeabilizzato, con conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere, fanno sapere gli investigatori. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando gli “eco-reati” di realizzazione e gestione di discarica abusiva, di combustione illecita di rifiuti nonché di divieto di abbandono di rifiuti<sup>88</sup>.



<sup>88</sup> La Sicilia. 28 febbraio 2020. Immagine: Guardia di Finanza Ragusa.



*“Ancora allarme fumarole che ammorzano l’aria con diossina e veleni tossici nelle campagne ipparine”. L’allarme di Fare Verde.*

VITTORIA – 17 agosto 2023: ultima impressionante colonna di fumo nero all’orizzonte delle campagne ipparine, tanto imponente da riuscire ad oscurare anche il sole del primo pomeriggio. Ennesimo attentato all’ambiente e alla salute umana. “Tra controlli palesemente insufficienti con molte parole e poche soluzioni, colpevoli l’indifferenza, la rassegnazione e l’inconsapevolezza della gravità del fenomeno – denuncia l’associazione ambientalista Fare Verde Vittoria – la piaga delle fumarole anche questa estate ha caratterizzato negativamente tutta la fascia trasformata con porzione di territorio devastato da roghi selvaggi e aria ammorzata da veleni e diossina<sup>89</sup>.



Prendono il nome dai fenomeni di vulcanismo secondario ma sono in realtà i fumi generati dallo smaltimento non autorizzato di rifiuti tramite incenerimento: sono le cosiddette "fumarole", diffuse in agricoltura.

Tra i rifiuti agricoli di solito vi sono la plastica da pacciamatura, residui delle piantagioni, reti in plastica, ma anche sacchi e contenitori di pesticidi: tutto viene dato alle fiamme pur di smaltire gratuitamente, sottovalutando, tuttavia, un fattore fondamentale, ciò che compromette la salute ed

<sup>89</sup> Corriere di Ragusa. 19 agosto 2023. Immagine

espone a seri rischi gli esseri viventi: il propagarsi nell'aria degli idrocarburi policiclici aromatici, i cosiddetti IPA. Si tratta di sostanze che vengono a formarsi naturalmente nel petrolio e nel carbone e possono essere prodotte a causa di una combustione incompleta di ulteriori molecole estremamente tossiche per l'intero ecosistema. In particolare, per quanto concerne l'essere umano, possono essere motivo di causa dell'insorgere di tumori cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria. Da anni si cerca di trovare una definitiva soluzione all'ormai radicato problema e recentissima è la lettera inviata al Prefetto di Ragusa, con cui il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Vittoria, hanno chiesto un incontro atto all'istituzione di un tavolo tecnico e di concertazione per il contrasto alle "fumarole" sul territorio di Vittoria e nei Comuni limitrofi della provincia di Ragusa. In particolare, "il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Vittoria, in questi mesi di governo della città, hanno preso atto dell'impossibilità di svolgere da soli il compito di difesa del territorio e della salute pubblica. Il percorso intrapreso per contrastare le cosiddette "fumarole" mediante la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della popolazione, oltre alle attività di controllo a mezzo della Polizia Municipale e della Protezione Civile, onde evitare danni al nostro ambiente e alla salute pubblica, ha avuto scarsi risultati. Le conseguenze nocive del fumo nero prodotto e dalla diossina rilasciata dalle sostanze bruciate, intossicano quotidianamente l'aria che respiriamo. Le nostre preoccupazioni nascono in primo luogo dalla mancanza di conoscenza della natura di questi fuochi, perché non convince l'ipotesi (accolta inopinatamente da qualcuno) che essi derivino dalla bruciatura di sfalci, sterpaglie o cassette in legno utilizzate nelle campagne. Il fumo nero è troppo intenso e troppo acre perché si tratti solo di questo. C'è sicuramente molto di più che lo Stato (in tutti i suoi organismi, comprese le aziende sanitarie) non può rinunciare ad accertare. Sarebbe utile istituire delle squadre speciali pronte ad intervenire come accade per altre situazioni di emergenza. Riteniamo, però, che non può essere la repressione la strada per la risoluzione del problema e che non si possa continuare a colpevolizzare le aziende agricole indiscriminatamente perché siamo convinti che le cause siano da cercare soprattutto altrove. Pertanto chiediamo che S.E. il Prefetto si faccia portavoce del problema e riunisca attorno ad un tavolo di concertazione il Libero Consorzio Provinciale, l'Asp di Ragusa, la SRR, l'ispettorato del Lavoro, l'Ispettorato Agrario, i Sindacati e le Organizzazioni professionali del territorio, al fine di promuovere un'attività di studio per individuare le cause del fenomeno e il metodo di contrastarlo e reprimerlo<sup>90</sup>"

---

<sup>90</sup> Comunicato stampa n. 164 del 17 ottobre 2023, Città di Vittoria. Fumarole. Il Prefetto di Ragusa accoglie la richiesta del comune di Vittoria e convoca una prima riunione.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il controllo e la corretta regolamentazione delle attività di trattamento dei rifiuti sono operazioni fondamentali per la tutela dell'ambiente, poiché i rifiuti, se gestiti in maniera scorretta, sono in grado di cagionare gravi danni all'ambiente e alla salute. È purtroppo un problema molto diffuso quello dello smaltimento illecito dei rifiuti che coinvolge l'intero territorio nazionale e che nonostante gli sforzi di aziende virtuose e amministrazioni locali lungimiranti resta ancora una emergenza attuale. La sanità pubblica connessa al rischio ambientale provocato dalle discariche è sottoposta a gravi minacce e danni potenzialmente irreparabili. Smaltire correttamente un rifiuto richiede un ingente esborso di risorse economiche, abbandonarlo invece ha costo zero (se si considera però solo l'aspetto economico dato che il prezzo che viene pagato dalla salute pubblica è elevatissimo). Per questo motivo il primo impegno deve essere profuso dai cittadini con atteggiamenti e comportamenti in grado di non incentivare tali deprecabili pratiche di abusivismo, così come le amministrazioni locali che invece dovrebbero aumentare le politiche di sensibilizzazione sull'argomento e sul corretto smaltimento dei rifiuti portando come esempio aziende virtuose che si occupano del trattamento dei rifiuti.

La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha disposto la creazione di un nuovo titolo all'interno del nostro Codice penale, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente, dove le ipotesi di reato più importanti sono quelle di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Entrambe le fattispecie però soffrono di una mancanza di chiarezza e tassatività della terminologia adottata, con la conseguenza che spetterà al giudice, qualora si verifichi l'evento, valutare la gravità del danno attraverso un giudizio di non facile formazione. Le norme in questione sono costruite come reati di danno, punendo "chiunque cagiona", quindi un fatto che è già avvenuto, mentre la tendenza del diritto dell'ambiente degli ultimi anni, prevede che queste debbano essere costruite come fattispecie di pericolo astratto o presunto. In questo modo la sanzione interviene prima che sia cagionato il danno, che solitamente è frutto di una o più condotte reiterate nel tempo, senza dover così effettuare una complessa analisi a ritroso, per trovare il momento iniziale della condotta.

Un altro fatto su cui è necessario soffermarsi, è il traffico illecito di rifiuti, evento di carattere transnazionale, che, per le organizzazioni criminali che di solito lo gestiscono, rappresenta una notevolissima fonte di guadagno. Questo tipo di fenomeno è difficile da eliminare, anche perché trova spesso la complicità dei produttori di rifiuti dei Paesi più sviluppati, i quali sfruttano le carenze normative ed impiantistiche dei Paesi più poveri, per smaltire lì i rifiuti pericolosi, da loro prodotti. Per contrastare il fenomeno, è stata siglata nel 1989, da numerose nazioni del mondo, la Convenzione di Basilea, strumento con il quale si è cercato di regolare il traffico illecito di rifiuti. Questo trattato

nel corso degli anni ha limitato la pratica in questione, grazie alla previsione di norme che disponevano i requisiti con i quali tale movimentazione doveva avvenire.

Infine, l'introduzione del delitto di combustione illecita di rifiuti, in particolare, ha evidenziato la volontà del legislatore di porre un freno all'inesorabile evoluzione disastrosa di quanto stava accadendo in quella porzione di territorio nota ai più come Terra dei fuochi.

Si è ritenuto, infatti, opportuno intervenire laddove non vi era alcuna disciplina sanzionatoria in modo tale che, quanto meno, fungesse da dissuasore nei confronti di ipotetici rei.

Oggi, bruciare rifiuti è un reato punito con la reclusione tra i due e i cinque anni: questo è realmente sufficiente a bloccare l'operato della criminalità organizzata? Basta davvero un simile inasprimento delle pene a salvaguardare un territorio ormai avvelenato?

## BIBLIOGRAFIA

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, 31/01/1987.

Cass. Pen., sez. un., n. 9/1999.

Cass. Pen., sez. VI, n. 2643/2000.

Cass. pen., sez. III, n. 21640/2001.

Cass. Pen., sez. III, n. 299/2004

Cass. Pen., sez. III, n. 2662/2004.

Cass. Pen., sez. III, n. 9544/2004

Cass. Pen., sez. III, n. 35710/2004.

Cass. Pen., sez. III n. 44426/2004

Cass. Pen., sez. III, n. 12349/2005

Cass. Pen., sez. III, n. 6441/2006

Cass. Pen., sez. III n. 21120/2007.

Cass. Pen., sez. III n. 2477/2008.

Cass. Pen., sez. I, N. 4417/2009.

Cass. Pen., sez. III, n. 6564/2009.

Cass. Pen., Sez. III, 8/05/2009, n. 19333.

Cass. Pen., sez. III, n. 22236/2010.

Cass. Pen., sez. n. 22754/2010.

Cass. Pen., sez. III, n. 47501/2013.

Cass. Pen., sez. III, n. 10927/2013.

Cass., Sez. III, 23/01/2013, n. 3430.

Cass. Pen., sez. III, n. 32369/2014

Cass. Pen., sez. III, n. 38676/2014

Cass. Pen., sez. III n. 269/2015.

Cass. Pen., sez. III n. 3943/2015.

Cass. Pen., sez. III, n. 42719/2015.

Cass. Pen, sez. III, n. 45145/2015.

Cass. Pen., sez. III n. 15405/2016.

Cass. Pen., sez. III n. 24330/2016.

Cass. Pen., Sez. III, 26/09/2016, n. 39781.

Cass. Pen., Sez. III, 25/10/2016, n. 44900.

Corte Cost. 12/04/2017, n. 75.

Cass. Pen., sez. III, n. 18399/2017

Cass. Pen., sez. III, n. 30133/2017

Cass. Pen., sez. III, n. 48436/2017

Cass. Pen., sez. III n. 52610/2017

Cass. Pen., sez. III, n. 11568/2018

Cass., Sez. III, 20/04/2018, n.39339.

Cass. Pen., sez. III, III, 25/01/2019, n. 2575.

Cass. Pen., sez. III, n. 8350/2019.

Cass. Pen., sez. III n. 25548/2019

Cass Pen. Sez. III, n. 22451/2019,

Cass. Pen., sez. III n. 25548/2019

Cass. Pen. Sez. III, n. 36405/2019.

Cass. Pen., sez. III, n. 44516/2019.

Cass. Pen., sez. III, n. 847/2020.

Cass. Pen., sez. III, n. 15273/2020.

Cass. Pen., sez. III n. 15575/2020.

Cass. Pen., sez. III, n. 6542/2021.

Cass. Pen., sez. III, n. 16346/2021.

Cass. Pen., sez. III, n. 17387/2021.

Cass. Pen., sez. III n. 25532/2021

Cass. Pen., sez. III, n. 28429/2021

Cass. Pen., sez. III n. 29578/2021.  
Cass. Pen., sez. III n. 31347/2021.  
Cass. Pen., sez. III, n. 2522/2022.  
Cass. Pen., sez. III, n. 21029/2022.  
Cass. Pen., sez. II, n. 24302/2022.  
Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/02/2014.

BRAY, Sulla configurabilità dell'abbandono dei rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato, 2015, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

Il divieto di abbandono dei rifiuti, in *Ambiente & Sviluppo*, 1998.

COSTATO, PELLIZZER, Commentario breve al Codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), Padova, 2007, 677; D'AGOSTINO, SALOMONE, *La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011, 260.

Rifiuti. Concetto di raccolta, da [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

PERNICE, MININNI, *Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti: la nuova disciplina dopo il D. Lgs. 152/2006 e la sua riforma*, Milano, 2008.

[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

[www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

NITTI, *Le indagini in materia di reati ambientali. Accertamento dei reati ambientali e atto amministrativo*, 2010 da [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it) ;

RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 148 s.

D'AGOSTINO, SALOMONE, *La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011.

Rifiuti. Caratteristiche della discarica abusiva, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)

Rifiuti. Termine di prescrizione del reato, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)

Rifiuti. Discarica abusiva ed elemento soggettivo del reato, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

PAONE, *Confisca obbligatoria per contravvenzioni ambientali: dubbi di costituzionalità*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2020, XI.

LOSENGO, *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: bonifiche e ripristino*.

RUGA RIVA, *La legge sugli eco reati due anni dopo*, Torino, 2017.

PAONE, *Natura dell'ordine di bonifica e ripristino delle discariche abusive (nota a Cass. Pen. n. 18815/2011)*, 2011, [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it).

PAONE, *La miscelazione dei rifiuti dopo la sentenza della Consulta* (Nota a Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 75).

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

D'AGOSTINO, SALOMONE, *La tutela dell'ambiente: profili penali e sanzionatori*, 2011, 311.

ALBERICO, Il nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti", in *Dir. Pen. Cont.*, 17 febbraio 2014.

D'ELISIIS, *Il delitto di combustione illecita di rifiuti*, in *lexambiente.it*, 10 gennaio 2014.

RUGA RIVA, IL decreto "Terra dei fuochi": un commento a caldo.

SCARCELLA, Campania si, Campania no, la terra dei fuochi...: dal decreto alla legge di conversione, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014.

VERGINE, Tanto tuonò... che piovve! a proposito dell'art. 3, d.l. n. 136/2013, in *Ambiente E Sviluppo*, 2014.

[www.newsicilia.it](http://www.newsicilia.it)

[www.lasicilia.it](http://www.lasicilia.it)

Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella regione siciliana, XVII legislatura.

Comunicato stampa n. 164 del 17 ottobre 2023, Città di Vittoria

